




LICEO GINNASIO STATALE "G. VERGA" - 95031 ADRANO (CT)

SEDE CENTRALE SEZ. SCIENTIFICA Via S. D'Acquisto, 16 - Tel. 095/6136075-7692582 Fax 095/7698652

SEZ. CLASSICA - LINGUISTICA - SCIENZE UMANE - ECONOMICO SOCIALE Via Donatello, sn - Tel.

095/6136084 Fax 095/7694523 C.F. 80012580876 - Cod. Mecc. CTPC01000A-Sito Liceo: www.liceovergadrano.gov.it

E-mail: CTPC01000A@istruzione.it



Prot. n. ...4957.....

Adrano, 7/07/2018

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N. 5 DEL 6/07/2018

RIESAME REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI PER IL CONTRASTO DEI FENOMENI DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

COMPONENTE DI DIRITTO : D.S. Spinella Vincenzo			
GENITORI	STUDENTI	DOCENTI	PERSONALE ATA
CANTONE MARCELLO	CASTELLI ANGELO	SANGIORGIO GIUSEPPINA	MESSINA LUIGI
DELL'AQUILA ROSARIA	NICOLOSI LUIGI	CORSARO MARIA STELLA	RUSSO ANNA
D'ORTO ALFINA	CALTABIANO SOFIA IRENE	CURRADO GIUSEPPE	
D'AMICO CHIARA	MONCINO GRAZIA	LO RE FILIPPO	
		SCARVAGLIERI SALVATORE	
		SANFILIPPO SALVATORE	
		D'AGOSTINO LICIA	
		SICURELLA LUIGI	

Il giorno 6 del mese di luglio dell'anno 2018, alle ore 16,30, nei locali del Liceo Ginnasio "Verga", si è riunito il Consiglio d'Istituto. Sono presenti alla riunione i componenti del Consiglio, come da avviso di convocazione allegato al presente verbale (ALLEGATO 1). Risultano assenti i componenti: studenti: Castelli Angelo, Caltabiano Sofia Irene, Moncino Grazia; pr la componente Ata Sig.ra Russo Anna; per la componente docente: Lo Re Filippo, Scarvaglieri Salvatore; per la componente genitori: D'Orto Alfina, D'Amico Chiara.; Presiede il componente (genitore) d'istituto dott. Marcello Cantone, verbalizza la prof. Sangiorgio Giuseppina

Il Presidente del Consiglio constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e procede alla discussione del punto all'O.d.G.: RIESAME REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI PER IL CONTRASTO DEI FENOMENI DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Il Dirigente espone al Consiglio le motivazioni che hanno reso opportuno il RIESAME, nonché i punti di principale

interesse da attenzionare nella scuola e alle famiglie:

1. Definizione giuridica del "cyberbullismo" - Che cosa si intende per "cyberbullismo"?

La norma fornisce per la prima volta una definizione giuridica del cyberbullismo come qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. (Art.1) e indica misure di carattere preventivo ed educativo nei confronti dei minori (qualunque sia il ruolo nell'episodio) da attuare in ambito scolastico, e non solo.

2. Il ruolo dei diversi attori della scuola nella promozione di attività preventive, educative e ri-educative

La legge definisce il ruolo dei diversi attori del mondo della scuola italiana (MIUR, USR, Istituti Scolastici, Corpo docente) nella promozione di attività preventive, educative e ri-educative. L'insieme di queste azioni di attenzione, tutela ed educazione è rivolto a tutti i minori coinvolti in episodi di cyberbullismo, sia che si trovino nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, e senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche. **In particolare:**

a. Ogni istituto scolastico e di conseguenza il Liceo "G. Verga" deve individuare fra i docenti **un referente** con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio. Il ruolo di tale docente è dunque centrale.

b. Secondo quanto già previsto dalla legge 107 (la Buona Scuola) per il triennio 2017-2019 ci sarà una formazione del personale scolastico sul tema.

c. Verrà promosso un ruolo attivo degli studenti e di ex studenti in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole.

d. In un'ottica di alleanza educativa, il Dirigente Scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo informerà tempestivamente i genitori dei minori coinvolti. **I regolamenti e il patto educativo di corresponsabilità** (destinato a tutte le famiglie) scolastici **dovranno essere integrati con riferimenti a condotte di cyberbullismo.**

e. Le istituzioni scolastiche devono promuovere, nell'ambito della propria autonomia, **l'educazione all'uso consapevole della rete internet** e ai diritti e doveri ad esso connessi. Gli uffici scolastici regionali sono chiamati a promuovere progetti elaborati nelle scuole, nonché azioni integrate sul territorio di contrasto del cyberbullismo e educazione alla legalità.

Le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo indirizzano le scuole, per la realizzazione delle attività di prevenzione, al Progetto "[Generazioni Connesse](#)" (progetto coordinato dal MIUR, a cui Save the Children collabora all'interno di un ampio partenariato). Le scuole che intendano partecipare all'iniziativa possono collegarsi all'indirizzo www.generazioniconnesse.it e seguire le istruzioni riportate per effettuare l'iscrizione al progetto, entro il 30 novembre.

3. Cosa può fare in autonomia un ragazzo/a vittima di cyberbullismo?

Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare **al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media** un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 il gestore

non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione/reclamo in materia di cyberbullismo da inviare a: cyberbullismo@gpdp.it.

4. In cosa consiste il provvedimento di carattere amministrativo?

È stata estesa al cyberbullismo la **procedura di ammonimento prevista in materia di stalking** (art. 612-bis c.p.). In caso di condotte di **ingiuria** (art. 594 c.p.), **diffamazione** (art. 595 c.p.), **minaccia** (art. 612 c.p.) e **trattamento illecito di dati personali** (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenni, se non c'è stata **querela o non è stata presentata denuncia**, è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore (il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o a chi esercita la responsabilità genitoriale). Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età. Sarebbe stato auspicabile evitare l'applicazione ai minori della procedura di ammonimento e promuovere invece la responsabilizzazione degli autori di atti di bullismo e cyberbullismo attraverso il ricorso a procedure che ne prevedano l'ascolto e la partecipazione.

5. Qual è il ruolo dei servizi territoriali?

I servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della legge, promuovono progetti personalizzati per sostenere le vittime di cyberbullismo e a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori autori di cyberbullismo.

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

SENTITO l'intervento del Dirigente Scolastico circa la necessità di rinnovare e adeguare il regolamento di disciplina degli studenti, a seguito dei recenti interventi **normativi, L. 71/2017**

PREMESSO che compito preminente della scuola è educare e formare, non punire;

che fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi educativi è la qualità delle relazioni tra insegnanti e studenti che, pur nella diversità dei ruoli, collaborano con pari dignità e responsabilità di crescita educativa e culturale della comunità scolastica;

che le sanzioni disciplinari previste dal seguente regolamento hanno finalità educative e mirano a rafforzare il senso di responsabilità personale e il ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica;

VISTO lo Statuto delle Studentesse e degli studenti della scuola secondaria D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 e le relative modifiche D.P.R. n. 235 21/11/2007;

VISTA la Nota Ministeriale prot. n. 3602/PO e la L. 241/1990 regole generali sull'azione amministrativa

VISTO il D.P.R. n. 122/2009 Regolamento di Valutazione;

VISTA la nota Ministeriale n. 30 del 15/03/2007 linee di indirizzo in materia di utilizzo di telefoni cellulari e dispositivi elettronici durante l'attività didattica e la direttiva n. 104 del 30/11/2007;

VISTA la L. 584/1975 e il D.L. 104/2013, convertito con modificazioni dalla L. 128/2013 divieto di fumo;

VISTO il Patto di Corresponsabilità scuola/famiglia, adottato con delibera n.....del.....

VISTA la nuova alternanza scuola-lavoro, disciplinata dai commi 33 ai commi 43 della legge 107/2015 (La Buona Scuola).

RAVVISATA la necessità di adeguare l'allegato Regolamento di disciplina degli studenti alla nuova normativa: L. 29 maggio 2017, n. 71, riguardante le **disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo**, [Qui il testo integrale](#).

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

CONSIDERATE le [Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo](#), previste dalla legge: uno strumento flessibile e aggiornabile per rispondere alle sfide educative e pedagogiche legate alla costante evoluzione delle nuove tecnologie.

**Con votazione favorevole ed unanime il Consiglio d'Istituto,
DELIBERA**

di approvare il RIESAME del regolamento di disciplina degli studenti in allegato (Allegato A) e ne dispone la pubblicazione.

2. di apportare le opportune integrazioni disciplinate dalla Legge 71 del 2017, al Regolamento di disciplina degli studenti e al patto educativo di corresponsabilità

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio d'istituto
Dott. Marcello Cantone

Adrano 6/07/2018

Il sottoscritto Dirigente Scolastico

ATTESTA

che copia della presente deliberazione sarà pubblicata nell'apposito albo dove resterà per 15 giorni consecutivi, dal 7 luglio 2017 con il contemporaneo deposito, nell'ufficio di segreteria, di una copia della presente unitamente a tutti gli atti preparatori per essere esibiti a chiunque ne avesse fatta richiesta e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.



Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Spinella
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993)



LICEO GINNASIO STATALE "G. VERGA" - 95031 ADRANO (CT)

SEDE CENTRALE SEZ. SCIENTIFICA Via S. D'Acquisto, 16 - Tel. 095/6136075-7692582 Fax 095/7698652

SEZ. CLASSICA - LINGUISTICA - SCIENZE UMANE - ECONOMICO SOCIALE Via Donatello, sn - Tel.

095/6136084 Fax 095/7694523 C.F. 80012580876 - Cod. Mecc. CTPC01000A-Sito Liceo: www.liceovergadrano.gov.it

E-mail: CTPC01000A@istruzione.it



Prot. n. 4958..

Adrano, 7/07/2018

REGOLAMENTO PER IL CONTRASTO DEI FENOMENI DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

REGOLAMENTO PER IL CONTRASTO DEI FENOMENI DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

1. PREMESSA

Il presente Regolamento, adottato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 6/07/2018 con **delibera n. 6** al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e di cyber bullismo tra gli studenti Liceo " G. Verga" di Adrano, viene inserito a pieno titolo nel Regolamento d'Istituto per divenirne parte integrante e sostanziale.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;

D.P.R. n. 249 del 24/6/98 recante lo "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" che è parte integrante del presente atto, come modificato dal DPR 235/07

Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";

Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";

Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";

Direttiva MIUR n.1455/06 LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR Aprile 2015 per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

Legge n. 71 del 29/05/2017 DISPOSIZIONI A TUTELA DEI MINORI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO.

Artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;

Artt. 2043-2047-2048 Codice Civile.

3. DEFINIZIONI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

Con il termine **bullismo** s'intende definire un comportamento aggressivo ripetitivo nei confronti di chi non è in grado di difendersi. Solitamente, i **ruoli** del **bullismo** sono ben definiti: da una parte c'è il **bullo**, colui che attua dei comportamenti violenti fisicamente e/o psicologicamente e dall'altra parte la vittima, colui che invece subisce tali atteggiamenti. La sofferenza psicologica e l'esclusione sociale sono sperimentate di sovente da ragazzi che, senza sceglierlo, si ritrovano a vestire il ruolo della vittima subendo ripetute umiliazioni da coloro che invece ricoprono il ruolo di **bullo**.

Le azioni dei bulli sono pianificate, le vittime sono scelte tra i compagni più tranquilli o più deboli, non solo sul piano fisico ma anche sociale e psicologico. Il bullo, o il gruppo dei bulli, confidano nella paura degli altri di denunciare questi episodi per timore di ritorsioni.

Il cyberbullismo è la manifestazione in Rete del bullismo. Oggi la tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web tramite Internet. Il bullismo diventa quindi cyberbullismo. Il cyberbullismo definisce un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, email, chatt rooms, instant messaging, siti web, telefonate), il cui obiettivo è quello di provocare danni ad un coetaneo incapace di difendersi.

Il cyberbullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia attraverso i social network, con la diffusione di foto e immagini denigratorie. I contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in spazi diversi. Spesso i genitori e gli insegnanti ne rimangono a lungo all'oscuro, perché non hanno accesso alla comunicazione in rete degli adolescenti. Gli adolescenti oggi hanno ottime competenze tecniche ma allo stesso tempo mancano ancora il pensiero riflessivo e critico sull'uso delle tecnologie digitali e la consapevolezza sui rischi del mondo digitale. La mediazione attiva degli adulti, in particolar modo delle famiglie e della scuola, permette l'integrazione di valori e lo sviluppo del pensiero critico e aumenta la consapevolezza sui possibili rischi, sulle sfide e le infinite opportunità offerte dal mondo online.

4. LE FIGURE COINVOLTE: IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- a. Individua, attraverso il Collegio dei Docenti, un referente del bullismo e cyberbullismo;
- b. Individua, attraverso il Comitato studentesco, o direttamente un tutor del bullismo e cyberbullismo
- c. Coinvolge, nella prevenzione e contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, tutte le componenti della comunità scolastica;
- d. Favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- e. Informa tempestivamente, qualora venga a conoscenza di atti di cyberbullismo che non si configurino come reato, i genitori del minore coinvolto (o chi ne esercita la responsabilità genitoriale o i tutori).

IL REFERENTE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

- a. Promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgono genitori, studenti e tutto il personale;
- b. Promuovere l'educazione all'uso consapevole della rete internet e l'educazione ai diritti e ai doveri legati all'utilizzo delle tecnologie informatiche
- c. Coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- d. Si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare azioni di prevenzione;
- e. Cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi.

LO STUDENTE TUTOR

La figura dello **studente tutor** (da 5 a 10 studenti da formare, in qualità di referenti,) sia dei compagni che dei professori per le azioni di prevenzione e contrasto al bullismo nominato dal dirigente scolastico su eventuale individuazione da parte del Comitato studentesco. I Tutor hanno un duplice compito: da una parte confrontarsi con i docenti incaricati di individuare le situazioni di rischio; dall'altra garantire la formazione ai loro compagni: la formazione da pari a pari (peer-to-peer).

IL COLLEGIO DOCENTI

- a. Prevede all'interno del PTOF progetti, attività e corsi di formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti agli alunni, alle famiglie, al personale docente ed ATA;
- b. Promuove azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti.

IL CONSIGLIO DI CLASSE

- a. Pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- b. Favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie.

IL DOCENTE

- a. Si impegna affinché gli studenti acquisiscano il rispetto delle norme relative alla convivenza civile e nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- b. Valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni;
- c. Presta sempre molta attenzione alle modalità di relazione tra gli studenti, è sempre disponibile all'ascolto di segnalazioni da parte degli alunni, comunica tempestivamente al referente per il bullismo e al Dirigente Scolastico eventuali casi di bullismo e di cyber bullismo di cui viene a conoscenza.

I COLLABORATORI SCOLASTICI

- a. Vigilano sui comportamenti tenuti dagli alunni in ambito scolastico e riferiscono tempestivamente al referente per il bullismo e cyber bullismo sui fatti di cui sono a conoscenza.

I GENITORI

- a. Sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- b. Vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se il proprio figlio/a, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- c. Conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità e dal Regolamento d'Istituto;
- c. Partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, organizzate dalla scuola sui comportamenti del bullismo e del cyberbullismo;
- d. Conoscono le sanzioni previste dal presente regolamento d'istituto nei casi di bullismo e cyberbullismo.

GLI ALUNNI

- a. Imparano le regole basilari della convivenza civile anche quando sono connessi alla rete.
- b. Non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'Istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- c. Durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

5. INFRAZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e mirano a rafforzare il senso di responsabilità, a ripristinare la correttezza dei rapporti all'interno della comunità scolastica e a recuperare l'alunno, per una serena convivenza, anche attraverso attività a vantaggio della comunità scolastica. Ogni alunno è responsabile delle proprie azioni ed ha diritto di esporre le proprie ragioni prima dell'applicazione dell'eventuale sanzione disciplinare. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione e ispirate al principio della gradualità e, per quanto possibile, alla riparazione del danno. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dell'alunno, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. All'alunno sarà offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica compatibilmente con le risorse disponibili. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. Qualora il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato, il Dirigente Scolastico presenterà denuncia all'autorità competente. Provvedimenti ed atti relativi alle sanzioni saranno inseriti nel fascicolo personale dell'alunno e lo seguiranno nel trasferimento ad altra istituzione scolastica e/o nel passaggio ad altro grado di scuola. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e sono inflitte secondo il principio della gradualità. Le sanzioni possono essere tramutate in servizio reso alla comunità scolastica secondo quanto deciso dall'organo competente. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla loro irrogazione all'Organo di Garanzia interno alla scuola, che deciderà entro 10 giorni.

SANZIONI DISCIPLINARI

Gli alunni che non ottemperino ai doveri per loro stabiliti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e dal Regolamento d'Istituto, andranno soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari, secondo un criterio di gradualità e proporzionalità, a seconda della gravità e/o della reiterazione delle mancanze così come di seguito elencato:

- a richiamo verbale;
- b nota e/o ammonizione scritta sul registro elettronico di classe;
- c convocazione dei genitori;
- d deferimento al Dirigente Scolastico;
- ammonizione scritta del Dirigente Scolastico;
- f riparazione del danno;
- g sanzioni alternative;

sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni;
sospensione dalle lezioni superiore a 15 giorni;
l allontanamento fino al termine dell'anno scolastico;
m esclusione dallo scrutinio finale;
n non ammissione all'esame di stato.

Le sanzioni saranno irrogate a conclusione di un procedimento così articolato: rilevazione della mancanza - contestazione degli addebiti - esercizio del diritto di difesa entro giorni 10 dalla contestazione - decisione - adozione del provvedimento - comunicazione alla famiglia. L'alunno potrà esporre le proprie ragioni anche per iscritto.

Il procedimento dovrà concludersi improrogabilmente entro 60 giorni dalla contestazione.

Per le sanzioni di cui ai punti f), g), h), i), l), m), n) l'alunno dovrà poter esprimere le proprie ragioni sempre in presenza dei genitori. Anche negli altri casi la famiglia potrà chiedere un colloquio chiarificatore con il docente o con il Dirigente Scolastico.

MANCANZE DISCIPLINARI - INFRAZIONI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
A) Non osservanza delle disposizioni organizzative		
1. Frequenza non regolare – ritardi sistematici – assenze non giustificate.	richiamo verbale comunicazione alla famiglie attraverso il registro elettronico convocazione dei genitori	Docente Docente Docente coordinatore
2. Uso o presenza accertata di materiale estraneo all'attività didattica.	richiamo verbale comunicazione alla famiglie attraverso il registro elettronico convocazione dei genitori	Docente Docente Docente
3. Possesso e uso di oggetti pericolosi per sé e/o per gli altri.	richiamo verbale comunicazione alla famiglie attraverso il registro elettronico convocazione dei genitori deferimento al Dirigente Scolastico ammonizione scritta del Dirigente Scolastico	Docente Docente Docente Docente Dirigente Scolastico
4. Uso di sigarette e/o sostanze stupefacenti.	ammonizione scritta del Dirigente Scolastico e sanzione amministrativa sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni sanzione amministrativa e pecuniaria prevista dalla vigente normativa	Dirigente Scolastico Consiglio di classe Responsabile preposto alla vigilanza
5. Uso improprio del telefono cellulare e/o altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento delle attività didattiche.	richiamo verbale comunicazione alla famiglie attraverso il registro elettronico deferimento al Dirigente Scolastico ammonizione scritta del Dirigente Scolastico sospensione dalle lezioni fino a 15 gg.	Docente Docente Dirigente Scolastico Consiglio di classe

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
B) Mancanza nell'assolvimento dei doveri scolastici		
1. Negligenza abituale nell'assolvimento degli impegni di studio: non studiare, non eseguire i compiti assegnati, non prestare attenzione, non collaborare alle attività di gruppo, disturbare durante le lezioni.	richiamo verbale; comunicazione alla famiglie attraverso il registro elettronico convocazione dei genitori	Docente Docente Docente coordinatore
2. Dimenticanza abituale e/o non disponibilità del materiale didattico necessario.	richiamo verbale; comunicazione alla famiglie attraverso il registro elettronico convocazione dei genitori	Docente Docente Docente

C. Comportamento non rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e dei compagni		
1. Atti di bullismo e atteggiamenti intimidatori verso gli altri	richiamo verbale comunicazione alla famiglie attraverso il registro elettronico convocazione dei genitori ammonizione del Dirigente Scolastico sospensione dalle lezioni fino a 15gg sospensione fino al termine dell'anno Scolastico esclusione dallo scrutinio finale non ammissione all'esame di stato	Docente Coordinatore di classe Dirigente Scolastico Consiglio di classe Consiglio di Istituto Consiglio di Istituto Consiglio di Istituto

2. Danneggiamento o sottrazione di oggetti altrui	richiamo verbale comunicazione alla famiglie attraverso il registro elettronico riparazione del danno convocazione dei genitori e riparazione del danno deferimento al Dirigente Scolastico e riparazione del danno ammonizione scritta del Dirigente Scolastico e riparazione del danno sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni e riparazione del danno	Docente Docente Dirigente Scolastico Consiglio di classe
3. Uso di un linguaggio non consono all'ambiente scolastico, offese o minacce	richiamo verbale comunicazione alla famiglie attraverso il registro elettronico convocazione dei genitori deferimento al Dirigente Scolastico ammonizione scritta del Dirigente Scolastico sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni	Docente Docente Docente Dirigente Scolastico Consiglio di classe Consiglio di classe

<u>D) Comportamento non rispettoso del patrimonio della scuola</u>		
1. Mancato rispetto e danneggiamento degli ambienti, delle suppellettili e delle attrezzature	richiamo verbale comunicazione alla famiglie attraverso il registro elettronico ammonizione scritta sul registro di classe deferimento al Dirigente Scolastico ammonizione scritta del Dirigente Scolastico e riparazione del danno sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni e riparazione del danno	Docente Docente Docente Dirigente Scolastico Consiglio di classe

2. Sottrazione di materiali	richiamo verbale e riparazione del danno comunicazione alla famiglie attraverso il registro elettronico convocazione dei genitori deferimento al Dirigente Scolastico ammonizione scritta del Dirigente Scolastico sospensione dalle lezioni fino a 15 gg sospensione fino al termine dell'anno scolastico e riparazione del danno	Docente Docente Docente Docente Dirigente Scolastico Consiglio di classe Consiglio di Istituto
3. Mancata osservanza delle norme di sicurezza	richiamo verbale comunicazione alla famiglie attraverso il registro elettronico convocazione dei genitori e riparazione del danno deferimento al Dirigente Scolastico	Docente Docente Docente Docente
	ammonizione scritta del Dirigente Scolastico sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni	Dirigente Scolastico Consiglio di classe Consiglio di Istituto
Mancata osservanza delle norme in materia di Cyberbullismo (legge n.71 del 2017)	rilevanza disciplinare di fatti commessi sui social, fuori dal tempo scuola e dagli spazi scolastici	Dirigente Scolastico Consiglio di classe Consiglio di Istituto
	che presentino un qualche collegamento con la comunità scolastica in senso ampio (ossia offensiva di allievi, docenti e personale amministrativo). E ciò anche se i fatti siano commessi in altra sede e fuori dall'orario scolastico.	Dirigente Scolastico Consiglio di classe Consiglio di Istituto
A1. Comportamento verbalmente offensivo nei confronti di uno o più compagni esercitato singolarmente o in gruppo	Sospensione dalle lezioni fino a tre giorni.	Dirigente Scolastico Consiglio di classe
A2. Linguaggio aggressivo e offensivo esercitato tramite social network	Sospensione dalle lezioni fino a cinque giorni. Esclusione da visite e viaggi di istruzione	Dirigente Scolastico Consiglio di classe

A3. Violenza fisica nei confronti di uno o più compagni esercitata singolarmente o in gruppo	Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni. Esclusione da visite e viaggi di istruzione	Consiglio di classe Consiglio di Istituto.
A4. Recidiva nei comportamenti di cui ai punti A1, A2, A3	Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni. Esclusione da visite e viaggi di istruzione. Allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico. Non ammissione allo scrutinio finale o all'esame di stato.	Consiglio d'Istituto

La recente legge sulla prevenzione e contrasto del **cyberbullismo (legge n.71 del 2017)** ha introdotto a carico delle scuole un **obbligo educativo specifico**, e prevede espressamente che si proceda **all'adeguamento del codice disciplinare**. Del resto, il potere disciplinare della scuola ha una precisa valenza educativa, come si ricava dalla ratio ispiratrice dello Statuto approvato con DPR n.249 del 1998 e ss. modificazioni. Il codice disciplinare, in quanto strumento sanzionatorio, oltre a declinare le competenze degli organi, deve descrivere le infrazioni e le relative sanzioni irrogabili per ciascuna di esse.

Ovviamente, è necessario -pena l'illegittimità della sanzione- che la condotta punibile sia prevista e sufficientemente descritta prima della commissione del fatto, alla stregua del principio, mutuato dal diritto penale, secondo cui nessuno può essere punito per un fatto che, al momento della sua commissione, non era stato **previsto come illecito dal regolamento di disciplina**.

Questo principio di legalità preclude pertanto che la scuola possa assoggettare a sanzione condotte in via **retroattiva**.

Le considerazioni che precedono consentono di affrontare l'ulteriore quesito avente ad oggetto la rilevanza disciplinare di fatti commessi **sui social, fuori dal tempo scuola e dagli spazi scolastici**.

Sull'argomento, oltre a richiamare le precedenti consultazioni redazionali rinvenibili **nella banca dati**, si osserva che, laddove si optasse per circoscrivere la rilevanza disciplinare dei soli fatti occorsi a scuola durante l'orario scolastico, molte -se non tutte- delle finalità della **legge n.71/2017** resterebbero lettera morta.

Con questo, non si vuole certo sostenere che la scuola possa e debba controllare (e punire) qualunque condotta extra scolastica; al contrario, **la redazione ritiene** che (**previa espressa considerazione nell'ambito del codice disciplinare**), la scuola possa e debba considerare come rilevanti le condotte (anche se realizzate nei **social network**) che presentino un qualche collegamento con la comunità scolastica in senso ampio (**ossia offensiva di allievi, docenti e personale amministrativo**). E ciò anche se i fatti siano commessi in altra sede e fuori dall'orario scolastico.

In questa prospettiva, affinché le sanzioni siano legittime (e possano quindi resistere all'impugnazione innanzi al giudice amministrativo) è necessario che il codice di disciplina descriva in modo adeguato le infrazioni punibili prima che i fatti siano commessi.

L'ultimo quesito trova risposta nelle considerazioni che precedono: la segnalazione del genitore può certamente far attivare il potere disciplinare della scuola, ma ciò a condizione che il **codice già preveda** la condotta deviante come punibile.

PROCEDURE

SANZIONE	PROCEDURA
Richiamo verbale	rilevazione mancanza – ascolto motivazioni alunno – richiamo.
comunicazione alla famiglie attraverso il registro elettronico	rilevazione mancanza – ascolto motivazioni alunno – comunicazione alla famiglie attraverso il registro elettronico – controllo firma del genitore per presa visione.
Ammonizione scritta sul registro elettronico	rilevazione mancanza – ascolto motivazioni alunno – annotazione dell'ammonizione con motivazione sul registro di classe – –comunicazione alla famiglie attraverso il registro elettronico – controllo firma del genitore per presa visione.
Convocazione genitori	rilevazione mancanza – ascolto motivazioni alunno – comunicazione alla famiglie attraverso il registro elettronico – annotazione sul registro personale.
Deferimento al Dirigente Scolastico	rilevazione mancanza – ascolto motivazioni alunno – deferimento al Dirigente Scolastico per richiamo verbale e/o convocazione famiglia per colloquio o per ammonizione scritta.
Ammonizione scritta del Dirigente Scolastico	richiesta scritta del docente/coordinatore/c. di classe con motivazioni – convocazione genitori – ascolto motivazioni - annotazione ammonizione sul registro elettronico– firma genitore
Riparazione del danno	relazione scritta sull'accaduto da parte del docente/collaboratore Scolastico /Dirigente Scolastico/etc – convocazione dei genitori e ascolto motivazioni – provvedimento del Dirigente Scolastico che stabilisce il risarcimento - versamento di quanto dovuto sul c.c.p. della scuola.

Sanzione alternativa	relazione scritta sull'accaduto e proposta del docente/coordinatore/Consiglio di Classe – convocazione dei genitori e ascolto delle motivazioni dell'alunno – acquisizione eventuali memorie scritte – convocazione C. di classe – discussione e delibera – provvedimento del Dirigente Scolastico – comunicazione ai genitori e consegna del provvedimento medesimo.
Sospensione dalle lezioni sino a 15 gg	relazione scritta sull'accaduto al Dirigente Scolastico – convocazione dei genitori e ascolto delle motivazioni dell'alunno – acquisizione eventuali memorie scritte – convocazione C. di classe – discussione e proposta – convocazione del C. di classe e delibera – provvedimento del Dirigente Scolastico – comunicazione ai genitori consegna del provvedimento medesimo e illustrazione delle misure previste per favorire un sereno rientro nella comunità scolastica.
Sospensione dalle lezioni superiori a 15 gg	relazione scritta sull'accaduto al Dirigente Scolastico – convocazione dei genitori e ascolto delle motivazioni dell'alunno – acquisizione eventuali memorie scritte – convocazione C. di classe- discussione e proposta-convocazione C. di classe e delibera – provvedimento del Dirigente Scolastico – comunicazione ai genitori e consegna del provvedimento medesimo e illustrazione delle misure previste per favorire un sereno rientro nella comunità scolastica.
Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico	relazione scritta sull'accaduto al Dirigente Scolastico – convocazione dei genitori e ascolto delle motivazioni dell'alunno – acquisizione eventuali memorie scritte – convocazione C. di istituto – discussione e proposta - convocazione C. di istituto e delibera – provvedimento del Dirigente Scolastico – comunicazione ai genitori e consegna del provvedimento medesimo
Esclusione dallo scrutinio finale	relazione scritta sull'accaduto al Dirigente Scolastico – convocazione dei genitori e ascolto delle motivazioni dell'alunno – acquisizione eventuali memorie scritte – convocazione C. di istituto – discussione e proposta - convocazione C. di istituto e delibera – provvedimento del Dirigente Scolastico – comunicazione ai genitori e consegna del provvedimento medesimo.
Non ammissione all'Esame di Stato	relazione scritta sull'accaduto al Dirigente Scolastico – convocazione dei genitori e ascolto delle motivazioni dell'alunno – acquisizione eventuali memorie scritte – convocazione C. di istituto – discussione e proposta - convocazione C. di istituto e delibera – provvedimento del Dirigente Scolastico – comunicazione ai genitori e consegna del provvedimento medesimo

SANZIONI ALTERNATIVE

Le sanzioni potranno essere convertite e/o accompagnate da attività in favore della comunità scolastica. I relativi provvedimenti saranno presi all'interno del Consiglio di classe, il quale, conoscendo l'alunno e la sua situazione particolare, può più facilmente individuare gli interventi più idonei al suo recupero. Tali sanzioni si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento.

Il Dirigente Scolastico illustrerà all'alunno e ai genitori il significato della sanzione e la valenza educativa dell'attività sostitutiva.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Saranno irrogate dal Dirigente Scolastico nei casi previsti dalla legge e potranno accompagnare eventuali provvedimenti disciplinari.

IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque ne abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento di irrogazione, all'*Organo di garanzia* della scuola, istituito e disciplinato dal Regolamento d'Istituto.

L'Organo di garanzia decide nel termine di dieci giorni.

Qualora l'Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione dovrà ritenersi confermata.

L'Organo di garanzia di cui al comma 1 decide anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione delle norme di cui al DPR 235/07 e DPR 249/98.

Contro eventuali violazioni delle norme di cui al DPR 235/07 e DPR 249/98, anche contenute nel Regolamento d'Istituto, è ammesso ricorso al Direttore dell'Ufficio Scolastico regionale, che decide in via definitiva.

NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al DPR 235/2007 e DPR 249/98 e dalle altre norme vigenti.

ALLEGATO

La definizione di cyberbullismo

Al comma 2, il legislatore fornisce un'ampia definizione di *cyberbullismo*. Con questa espressione si intende “*qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo*”. [8]

E' importante soffermarsi, analiticamente, su ogni espressione utilizzata nel testo per meglio interpretare non solo il significato di ogni sintagma utilizzato ma anche quello di determinare la *voluntas legis*.

Per *pressione*, il legislatore parrebbe riferirsi alla violenza privata, *ex art. 610 cod.pen.*[9]. Facciamo un esempio semplice che meglio possa rendere chiara la manifestazione della fattispecie de qua. Il bullo che impedisce alla vittima di uscire dalla propria classe o l'atto di bloccare, in un tempo relativamente breve, ogni suo movimento al fine di esercitare una coercizione, diretta o indiretta, sulla libertà di volere o di agire del soggetto passivo, in modo da costringerlo ad una certa azione, tolleranza od omissione.

Per *aggressione*, si intende il reato di cui all'art. 581 cod. pen.[10], le percosse. L'atto di dare uno schiaffo o un pugno ma, essendo una fattispecie che contiene una clausola di riserva, non deve cagionare un'offesa del corpo e della mente. Nel senso che, ove dal comportamento, posto in essere dal bullo, sia causata una lesione, questi risponderà del più grave reato di lesione piuttosto che del reato di percosse. In questo caso, la fattispecie di cui all'articolo 581 cod. pen. è assorbita in quella di cui all'articolo 582 del cod. pen. La locuzione *esaminanda*, parrebbe riferirsi, altresì, all'aggressione psichica mediante la minaccia, *ex art. 612 cod. pen.*[11]

Per *molestia*, si intende il reato di cui all'articolo 660 cod. pen. [12] La norma *de qua* mira a prevenire il turbamento della pubblica tranquillità attuato mediante l'offesa alla quiete pubblica mediante il mezzo del telefono, petulanza o altro motivo biasimevole.

Per *ricatto*, si intende il delitto di estorsione, *ex art. 629 cod. pen.* [13] Si tratta di un reato comune, poiché può essere commesso da chiunque, plurioffensivo poiché lede molteplici interessi: quello al patrimonio, l'interesse personale all'autodeterminazione e all'integrità fisica del soggetto passivo. Esempio concreto: il bullo usa violenza sulla vittima affinché lo costringa a fare o omettere qualcosa per procurarsi un ingiusto profitto (ad esempio i soldi per la merenda).

Per *ingiuria*, si rinvia alla formulazione contenuta, *ex art. 594 cod. pen.* Si tratta dell'offesa cagionata da un soggetto in presenza della vittima, a cui la medesima offesa è rivolta, in assenza di altri soggetti. La situazione inversa, infatti, ossia l'assenza della vittima e la presenza di terzi, comporterebbe il diverso reato di *diffamazione*, *ex art. 595 cod. pen.* Tuttavia, oggi, con l'entrata in vigore del Decreto legislativo sulla depenalizzazione, numero 7 del 2016, l'ingiuria non è più reato, uscendo definitivamente dal perimetro del processo penale.[14]

Per diffamazione, si intende il delitto di cui all'articolo 595 cod. pen.[15] Il delitto *de quo*, si differenzia da quello di cui all'articolo 594 cod. pen. L'offesa è arrecata alla vittima comunicandola a più persone. E' aggravata se è commessa con il mezzo della stampa o qualsiasi altro mezzo di pubblicità (come ad esempio lo strumento informatico). L'oggetto giuridico tutelato da questa norma è la reputazione personale intesa come il giudizio, la stima o il decoro professionale di cui l'individuo gode nell'ambiente sociale.

Per furto di identità, *rectius* sostituzione di persona, si intende il delitto di cui all'art. 494 cod. pen.[16]. Un esempio concreto potrebbe essere la creazione di un *account* con la foto e il nome di una persona, a sua insaputa. Oggetto della tutela penale, in relazione al delitto previsto nell'articolo 494 c.p., è l'interesse riguardante la pubblica fede, in quanto questa può essere sorpresa da inganni relativi alla vera essenza di una persona o alla sua identità o ai suoi attributi sociali.

Per alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni si rinvia a quanto riportato nell'articolo 167 del Codice sulla *privacy*, Decreto legislativo 196 del 2003.[17] La condotta consiste nel "trattare illecitamente" dati personali. Definizione questa che rinvia, a sua volta, all'art. 4, co. 1, lett. a, del Codice della *privacy*, "*qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati*". Per configurare l'antigiuridicità/illiceità di tali operazioni sarà necessario provare la violazione di specifiche disposizioni di legge extrapenale, previste, per l'appunto, dal Codice della *privacy* ed, espressamente, richiamate dall'art. 167.[18] Il legislatore, molto efficacemente, ha previsto anche la diffusione di contenuti *online* aventi ad oggetto non solo la vittima in sé ma anche i suoi familiari il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di cagionarle nocimento, id est isolare il minore, ponendo in essere un serio abuso o la sua messa in ridicolo. La predetta diffusione *online* potrà essere perseguita, anche, penalmente, ove ne sussistano i requisiti previsti dal codice penale, per diffamazione aggravata, ex art 595, co.3 cod. pen.

E' importante evidenziare come non tutte le fattispecie penali sopra evidenziate siano procedibili *ex officio*. Alcune di queste, specificatamente previste dal codice di rito, sono procedibili a querela di parte. Querela che, di regola, andrà presentata alle Autorità competenti nel termine di 3 mesi dalla notizia del fatto costituente reato, ex articolo 124 cod. pen.[19]

La legge, in maniera significativa, non si ferma ad elencare quali siano le condotte che possano costituire un reato autonomo di bullismo, anche se, in verità, dovrebbe parlarsi di un insieme di fattispecie già tipizzate e previste dal codice penale poste in essere con lo scopo di opprimere tout court la vittima, ma prevede alcuni rimedi. **La vittima** di *cyberbullismo*, infatti, ex art. 2, comma 1, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, possono inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene, direttamente, entro le successive 48 ore. Si tratta di una misura accessoria caratterizzata da una chiara ratio protettiva, un ulteriore strumento che l'ordinamento mette a disposizione di una categoria ristretta di soggetti ritenuti meritevoli di una protezione rafforzata, per metterli in condizione di tutelare in maniera più efficace la propria dignità ed i propri diritti, ove questi siano lesi da uno degli atti integranti la condotta rilevante ai fini della legge.

L'internet provider

Seppur brevemente, consapevole che la responsabilità dell'*internet provider* è oggetto di ampio dibattito in dottrina e giurisprudenza, si rinvia ad una interessante pronuncia[20] della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito "Nel caso di pubblicazione di messaggi diffamatori all'interno di una community presente su un sito internet si configura la responsabilità a livello concorsuale del gestore del sito qualora lo stesso pur essendo a conoscenza del contenuto diffamatorio del messaggio ne continui a consentire la permanenza sul sito senza provvedere all'immediata rimozione [21].

Qualora entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di dati diffusi in rete, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di cui in oggetto ed entro le quarantotto ore non via abbia provveduto ovvero nel caso in cui non sia possibile identificare il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può svolgere, ex articolo 2, comma 2, analoga richiesta, nelle forme del reclamo o segnalazione, al Garante per la protezione dei dati personali.

In caso di condotte **di ingiuria** (art. 594 c.p.), **diffamazione** (art. 595 c.p.), **minaccia** (art. 612 c.p.) e **trattamento illecito di dati personali** (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minore, fino a quando non è **proposta querela** o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il Questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Gli effetti dell'ammonimento cessano con il compimento della maggiore età.

Il referente scolastico contro il cyberbullismo

La legge prevede, infine, in ogni istituto tra i docenti è individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il *cyberbullismo*. Al Dirigente scolastico spetterà informare, fin da subito, le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore.

Molto efficacemente, il Ministero per l'istruzione e la ricerca ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni territoriali. Un compito, quindi, che impegna, in diversi fronti gli alunni, i docenti, il personale scolastico e i genitori[22].

Gli studenti non sono più meri ascoltatori ma hanno un ruolo attivo. Acquisire consapevolezza delle proprie azioni. Molto efficacemente, si rinvia all'interessante iniziativa, diretta dal Ministero dell'istruzione e ricerca che promuove un'attività di sensibilizzazione rivolta a tutti gli interessati mediante una piattaforma telematica. A dimostrazione che internet possa essere, se utilizzato con prudenza e raziocinio, foriero di benefici e non solo di conseguenze negative e nefaste.[23]
